



# PROMEMORIA

Unità di coordinamento delle scuole universitarie, 20.03.2019

## Modifica della prassi della CDPE in materia di riconoscimento dei diplomi esteri

M1/2018 del 12 aprile 2018: Informazione per i richiedenti titolari di un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità rilasciato da Stati dove il sistema educativo a livello di formazione preuniversitaria comprende meno di 12 anni	2
M1/2017 del 1° ottobre 2017: informazione per i richiedenti aventi una professione non regolamentata nello Stato che ha rilasciato il diploma (Paese d'origine)	2
M2/2016 del 12 giugno 2016: riconoscimento dei diplomi ottenuti in Germania nel campo della logopedia	2
M1/2016 del 4 aprile 2016: riconoscimento dei diplomi ottenuti in Germania nel campo della pedagogia speciale, orientamento insegnamento speciale	3
M1/2015 del 1° ottobre 2015: Informazione per i richiedenti titolari di un diploma d'insegnamento rilasciato da uno Stato dove il sistema educativo comprende solo 10 anni a livello della formazione pre-universitaria.	3
M1/2014 del 16 marzo 2014: modifica della prassi concernente il riconoscimento dei diplomi ottenuti in Germania nel settore prescolastico	3

**M1/2018 del 12 aprile 2018: Informazione per i richiedenti titolari di un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità rilasciato da Stati dove il sistema educativo a livello di formazione preuniversitaria comprende meno di 12 anni**

A decorrere dal 1° ottobre 2015, la prassi della CDPE in materia di riconoscimento dei diplomi esteri è stata modificata come segue:

Nei sistemi educativi esteri, dove la formazione preuniversitaria comprende meno di 12 anni, le abilitazioni all'insegnamento rilasciate da questi Stati non possono essere considerate paragonabili alle abilitazioni svizzere per l'insegnamento nelle scuole di maturità a causa della mancanza di equivalenza con il livello liceale svizzero (scuola di maturità – allievi tra i 14 e i 18 anni compresi, secondo il sistema educativo svizzero<sup>1</sup>). Pertanto, tutte le nuove domande di riconoscimento per l'insegnamento nelle scuole di maturità, concernente un diploma ottenuto in uno degli Stati in questione, saranno respinte considerata l'impossibilità di paragone con la corrispondente abilitazione svizzera.

[Il sistema educativo svizzero.](#)

**M1/2017 del 1° ottobre 2017: informazione per i richiedenti aventi una professione non regolamentata nello Stato che ha rilasciato il diploma (Paese d'origine)**

A decorrere dal 1° ottobre 2017, la prassi della CDPE in materia di riconoscimento dei diplomi esteri è stata modificata come segue:

Fino al 30 settembre 2017, i richiedenti con una professione non regolamentata dovevano aver esercitato tale professione, nel Paese d'origine, nel corso dei 10 anni precedenti per due anni a tempo pieno quando il loro titolo di formazione risultava da una formazione non regolamentata.

A decorrere dal 1° ottobre 2017, i due anni di esperienza professionale richiesti, possono essere stati svolti sia nel Paese d'origine sia in Svizzera.

Le persone con una domanda di riconoscimento respinta in mancanza di questi due anni di esperienza, qualora fossero in grado di documentare una tale esperienza in Svizzera, possono inoltrare una nuova domanda completa per la verifica d'equivalenza della loro formazione. In questo caso saranno applicate le basi legali in vigore al momento della presentazione della nuova domanda.

Importante: il termine «a tempo pieno» significa l'attività effettiva e lecita della professione in questione a un tasso d'occupazione dell'80% al minimo.

[Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri.](#)

Prassi confermata dalla Commissione di ricorso CDPE/CDS decisione B3-2016.

**M2/2016 del 12 giugno 2016: riconoscimento dei diplomi ottenuti in Germania nel campo della logopedia**

In Germania, come in Svizzera, la logopedia è una professione regolamentata. Pertanto, in Germania, l'uso del titolo professionale «logopedista» è autorizzato soltanto quando, nel singolo caso, è stato

---

<sup>1</sup> [https://edudoc.ch/record/215809/files/grafik\\_bildung\\_i.pdf](https://edudoc.ch/record/215809/files/grafik_bildung_i.pdf)

rilasciato il corrispondente permesso: «Urkunde über die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Logopädin».

Di conseguenza, a decorrere dal 1° dicembre 2016, la domanda di riconoscimento concernente i seguenti diplomi o titoli, causa mancanza di un'abilitazione completa e illimitata in Germania, è respinta (art. 3 cpv. 1 lettera c del Regolamento di riconoscimento): «Bachelor of Science – Studiengang Logopädie» / «Diplom-Pädagogin in der Studienrichtung Sondererziehung und Rehabilitation» / «Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin».

Prassi confermata dalla Commissione di ricorso CDPE/CDS decisione B2-2017.

### **M1/2016 del 4 aprile 2016: riconoscimento dei diplomi ottenuti in Germania nel campo della pedagogia speciale, orientamento insegnamento speciale**

A decorrere dal 4 aprile 2016, i titolari del «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik», devono assolvere delle prestazioni complementari per compensare la mancanza del diploma per l'insegnamento nelle classi regolari.

Prassi confermata dalla Commissione di ricorso CDPE/CDS decisioni B5-2016 / B3-2016 / B7-2017.

### **M1/2015 del 1° ottobre 2015: Informazione per i richiedenti titolari di un diploma d'insegnamento rilasciato da uno Stato dove il sistema educativo comprende solo 10 anni a livello della formazione pre-universitaria.**

A contare dal 1° ottobre 2015, la prassi della CDPE in materia di riconoscimento di diplomi esteri è stata modificata come segue:

A causa della mancanza del corrispondente livello liceale (scuola di maturità – allievi tra i 14 e i 18 anni compresi) nei sistemi educativi esteri dove la formazione pre-universitaria comprende solo 10 anni (11 anni nominali), tutte le nuove richieste di riconoscimento di diploma per l'insegnamento nelle scuole di maturità, provenienti da questi Stati, saranno respinte data l'impossibilità di paragone con il sistema educativo svizzero.

[Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri.](#)

### **M1/2014 del 16 marzo 2014: modifica della prassi concernente il riconoscimento dei diplomi ottenuti in Germania nel settore prescolastico**

La CDPE, in base a una perizia del 16 marzo 2014, svolta su incarico del Segretariato generale della CDPE, non può più riconoscere l'equivalenza a un diploma d'insegnamento svizzero per il livello prescolastico dei seguenti diplomi:

- «staatlich anerkannte Erzieherin» / «staatlich anerkannter Erzieher» und
- Hochschulabschlüssen im Bereich der Pädagogik der frühen Kindheit

Con l'entrata in vigore del Concordato HarmoS, in Svizzera, la scuola dell'infanzia è diventata parte integrante della scuola dell'obbligo. La formazione e l'abilitazione di un/una «insegnante per il livello

prescolastico» sono pertanto cambiate. Il campo di attività delle «staatlich anerkannten Erzieherinnen» e dei «staatlich anerkannten Erziehern» in Germania è rimasto immutato, comprende il settore dell'educazione prescolastica in asili nido, centri per l'infanzia e scuola dell'infanzia. Il profilo professionale non è orientato alla scuola obbligatoria. Le medesime constatazioni valgono per i diplomi di scuola universitaria, come ad esempio «Pädagogik der frühen Kindheit». Pertanto, il paragone di questi diplomi («staatlich anerkannte Erzieherin» / «staatlich anerkannter Erzieher» / diplomi tipo «Pädagogik der frühen Kindheit» e simili) con un diploma svizzero di «insegnante per il livello prescolastico» non è più possibile sia per quanto riguarda il contenuto della formazione che per quanto riguarda l'abilitazione.

Modifica della prassi: causa impossibilità di paragone dei diplomi, d'ora in avanti, non si entra più in materia su domande di riconoscimento d'equivalenza al diploma svizzero di «insegnante per il livello prescolastico» di un diploma tedesco di «staatlich anerkannte Erzieherin» / «staatlich anerkannter Erzieher» nonché dei diplomi di scuola universitaria tipo «Pädagogik der frühen Kindheit» e simili.

Per informazioni concernenti un eventuale riconoscimento nel campo professionale del lavoro sociale, si prega di rivolgersi alla [Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI](#).